



**COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**  
**(Provincia di Isernia)**

**SEDUTA DEL 30.05.2024**

**DELIBERA NR. 40**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Autorizzazione utilizzo di porzione di area di proprietà comunale in località Pelano per uso pascolo animali non pericolosi e ricovero temporaneo.  
Approvazione protocollo d'intesa.  
Atto di indirizzo per l'utilizzo di porzione di area.-**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di maggio, alle ore 09.00, con la continuazione, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco dott.ssa NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	MARZANO Roberta	Assessore	X	
		<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	

Partecipa alla seduta il dott. Domenico DI GIULIO, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
(delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Data: 30.05.2024.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Geom. Carmine Di Giulio

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Di Giulio Domenico

## PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO: Autorizzazione utilizzo di porzione di area di proprietà comunale in località Pelano per uso pascolo animali non pericolosi e ricovero temporaneo.**

**Approvazione protocollo d'intesa.**

**Atto di indirizzo per l'utilizzo di porzione di area.-**

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione:

**PREMESSO** che agli atti del Comune (prot. nr. 2221 del 29.05.2024) è pervenuta una richiesta da parte della Sig.ra Cipriani Federica, detentrica di alcuni animali Alpaca, che chiede l'utilizzo di una porzione di area di proprietà comunale situata in località Pelano per uso pascolo dei propri alpaca con realizzazione di attrattive a favore di tutti i cittadini, in quanto allo stato attuale, essendo stata privata dell'area ove attualmente dimorano i suoi alpaca, si trova in serie difficoltà e teme per la salute degli animali stessi;

**DATO ATTO** che l'area comunale di cui trattasi si trova nelle vicinanze del centro di equitazione di campagna, anch'esso di proprietà comunale, ed ha accesso indipendente dalla pubblica strada, una superficie di circa 3.000 mq destinata a pascolo su cui insiste una casetta in legno costituita da un piano fuori terra di superficie utile pari a circa mq. 35, composta da un vano, il tutto come meglio rappresentata nell'estratto di planimetria catastale che si allega sotto il nome di **allegato A** (C.T., Foglio 21, Particella 44) e che, al netto di lavori di sistemazione a manutenzione, può essere ritenuta idonea per l'utilizzo richiesto;

**DATO ATTO** che l'istanza pervenuta può essere ritenuta di sicuro interesse in quanto andrebbe ad ampliare l'offerta in loco di servizi sia alla popolazione residente che a favore dei turisti (attualmente sul territorio comunale non è presente un tipo di attrazione simile);

**CONSIDERATO** che l'area di cui trattasi, situata a ridosso del centro di equitazione, è destinata prevalentemente per attività attinente e conseguente con la detenzione di animali anche da pascolo ed è allo stato attuale inutilizzata;

**CONSIDERATO** che pur essendo inutilizzata il Comune ne sostiene a tutt'oggi, come per il resto del centro di equitazione, le spese di gestione e manutenzione, anche per garantirne lo stato di conservazione e di sicurezza e che l'istanza ricevuta per il suo utilizzo può ritenersi una misura di valorizzazione del bene con la creazione di un nuovo servizio in presenza e in loco a vantaggio della popolazione residente, dei turisti e del territorio in generale;

**CONSIDERATO**, in ragione dell'istanza ricevuta, che l'utilizzo della porzione di area può avvenire a fronte di un'offerta verso la popolazione residente con attrattive e la corresponsione, da parte dell'utilizzatore, di un contributo a forfait per spese di gestione/utenze che si ritiene di quantificare in 500,00 €/anno;

**DATO ATTO** che l'area e la casetta insistente su di essa per come si trova necessita allo stato attuale di alcuni lavori di manutenzione ordinaria e, in parte, straordinaria per essere considerata utilizzabile al di là della specifica destinazione;

**VALUTATO**, nel caso specifico, che ai fini della valorizzazione del bene pubblico e per l'insediamento sul territorio di un servizio a favore della popolazione residente e dei turisti, si possa procedere, in via sperimentale, anche con l'utilizzo dell'area e della casetta sopra descritti con corresponsione di un contributo a forfait per spese di gestione/utenze pari a 500,00 €/anno, alle condizioni di cui al protocollo d'intesa allegato al presente deliberato;

**DATO ATTO** che la gestione dell'intera area è inserita all'interno del Piano di Alienazione e valorizzazioni degli immobili comunali, approvato con delibera del C.C. nr. 3 del 15.03.2024 ma non sono ancora certi i tempi di attuazione della procedura di gestione, nonché nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi approvato con delibera C.C. nr. 11 del 29.03.2024;

**RITENUTO** di esprimere preciso atto di indirizzo a valere per il Responsabile dell'Area Tecnica affinché provveda a predisporre un Avviso per la manifestazione di interesse relativamente all'utilizzo della predetta porzione di area di proprietà comunale, come anche meglio identificata nella planimetria **allegato B**, da destinarsi a pascolo con attrattive e/o erogazione di servizi e prestazioni private aperte al pubblico;

**VISTO** lo schema di protocollo d'intesa, da stipularsi tra il Comune di Sant'Angelo del Pesco e l'utilizzatore dell'area, per la gestione dell'area in parola;

**RITENUTO** dover approvare il citato schema di protocollo d'intesa, il cui testo, che consta di nr. 6 articoli si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D.Lgs. nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI DISPORRE**, quale atto di indirizzo a valere per il Responsabile dell'Area Tecnica, di procedere con la predisposizione e pubblicazione, per la durata di giorni 10, di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse inerente l'utilizzo in via sperimentale di porzione di area di proprietà comunale situata in località Pelano per uso pascolo (meglio rappresentata nelle planimetrie allegate alla presente: **allegato A** - planimetria catastale e **allegato B** – individuazione porzione di area da concedere), adiacente il centro di equitazione di campagna, in località Pelano, alle seguenti condizioni:

1. Durata dell'utilizzo 2 anni, in via sperimentale;
2. Destinazione dell'area e del locale casetta in legno ivi esistente: parte scoperta per la libera sosta degli animali e pascolo per un numero massimo di 7 capi di qualsiasi età e minimo 5; parte coperta costituita dalla casetta in legno per il ricovero temporaneo degli animali max 7 e minimo 5 di qualsiasi età delle dimensioni adeguate per i mq. di cui è composta l'attuale casetta; è fatto salvo quanto previsto per legge in merito al numero massimo di capi di animali assentiti per la superficie dell'area data in utilizzo (circa mq. 3.000) e allo stesso modo per la superficie della casetta in legno adibita a ricovero temporaneo degli animali (circa mq. 35);
3. Utilizzo dell'area e del locale casetta in legno nello stato di fatto in cui si trovano, con lavori di manutenzione ordinaria e, in parte, straordinaria a carico dell'utilizzatore per essere considerata utilizzabile al di là della specifica destinazione;
4. A carico dell'utilizzatore: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della casetta in legno; 2) Polizza assicurativa RCT per la conduzione dell'immobile oltre alle Polizze necessarie per Legge per espletamento attività; 3) Eventuali opere di manutenzione straordinaria (previa autorizzazione del Comune), sulla casetta e sugli impianti per renderli specificatamente utilizzabili per lo scopo; 4) corresponsione di un canone annuo a forfait di € 500,00 per spese di gestione/utenze, da corrispondere per la prima annualità all'atto della firma del protocollo d'intesa mentre per l'annualità successiva entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento; 5) Tassa rifiuti (TARI) ove prevista; 6) Canone per utenza idrica ove prevista; 7) eventuali migliorie da apportare all'area e/o realizzazioni di opere, anche derivanti da adempimenti normativi (previa autorizzazione del Comune), che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune al termine dell'utilizzo senza che l'utilizzatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo a qualsiasi titolo; 8) eventuali migliorie e/o ampliamenti della casetta per esigenze dell'utilizzatore e/o per adeguamenti alle vigenti normative (previa autorizzazione del Comune nei modi di legge se e in quanto compatibile con gli strumenti urbanistici e norme vigenti) che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune al termine dell'utilizzo senza che l'utilizzatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo a qualsiasi titolo; 9) Utenze (riscaldamento, energia elettrica,

acqua); 10) acquisto di derrate alimentari, somministrazione degli alimenti, pulizia quotidiana dell'area e della casetta mediante disinfestazione e derattizzazione, assistenza medica e chirurgica degli animali ospitati, nonché, ove necessario, la sterilizzazione degli animali, con veterinari/personale adeguato; 11) rispetto di quanto previsto nel protocollo d'intesa che si andrà a sottoscrivere; 12) autorizzazioni, nulla osta, iscrizioni e quant'altro previsto per legge ai fini dello svolgimento dell'attività intrapresa;

considerando che l'affidamento potrà essere proposto in capo al soggetto che, nel caso, proporrà il maggiore canone annuo rispetto a quello base pari ad € 500,00 e che garantirà il maggior numero di giorni di apertura e servizi, con continuità dei servizi stessi durante tutto l'arco dell'anno.

**DI APPROVARE** il protocollo d'intesa, da stipularsi tra il Comune di Sant'Angelo del Pesco e l'utilizzatore dell'area, per la gestione dell'area in parola il cui testo, che consta di nr. 6 articoli, si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato C).

**DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area/Servizio Tecnico, geom. Carmine Di Giulio, ad intervenire nella sottoscrizione del protocollo d'intesa, previo affido dell'utilizzo stesso con proprio atto e disamina delle manifestazioni di interesse pervenute.

**DI NOMINARE** RUP per il presente procedimento lo stesso responsabile del Servizio tecnico, geom. Carmine Di Giulio.

**DI DARE ATTO** che la presente procedura non comporta impegno spesa.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile Area Tecnica ai fini degli adempimenti di competenza.

**DI TRASMETTERE** il presente deliberato all'albo pretorio ed alla Sezione Amministrazione Trasparente.

**DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la presente deliberazione in relazione all'urgenza di avviare l'iniziativa entro la prossima stagione estiva ed agli adempimenti gestionali da attuare.-

## LA GIUNTA COMUNALE

**AVUTA** da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere,

Con voto unanime, espresso in forma palese,

## DELIBERA

**DI APPROVARLA** nei termini sopra formulati;  
successivamente

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 30.05.2024.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 30.05.2024 al 14.06.2024 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 213  
Sant'Angelo del Pesco, lì 30.05.2024.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Copia Conforme all'originale.  
Sant'Angelo del Pesco, lì .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 34 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- ( X ) Il giorno 30/05/2024 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 30/05/2024.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---







# **COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**

**(Provincia di Isernia)**

Corso Umberto I° 70 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: [www.comune.santangelodelpesco.is.it](http://www.comune.santangelodelpesco.is.it) email: [info@comune.santangelodelpesco.is.it](mailto:info@comune.santangelodelpesco.is.it)

PEC: [santangelodelpesco@pec.it](mailto:santangelodelpesco@pec.it) - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI PORZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATA IN LOCALITÀ PELANO PER USO PASCOLO E RICOVERO TEMPORANEO DI ANIMALI NON PERICOLOSI.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza municipale;  
tra

il Sig. Di Giulio Carmine, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e

il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n.c. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_,

Premesso:

- il Comune di Sant'Angelo del Pesco è proprietario del suolo in località Pelano, censito in catasto al foglio nr. 21 particella nr. 44, attiguo al centro di equitazione di campagna esistente nella medesima località, anch'esso di proprietà comunale;

- che l'area comunale di cui trattasi ha accesso indipendente dalla pubblica strada, una superficie di circa 3.000 mq destinata a pascolo su cui insiste una casetta in legno costituita da un piano fuori terra di superficie utile pari a circa mq. 35, composta da un vano, il tutto come meglio rappresentata nell'estratto di planimetria catastale di cui all'allegato A alla delibera G.C. nr. 40 del 30.05.2024 (C.T., Foglio 21, Particella 44) e che, al netto di lavori di sistemazione a manutenzione, può essere ritenuta idonea per l'utilizzo a pascolo;

- che l'area di cui trattasi è destinata prevalentemente per attività attinente e conseguente con la detenzione di animali anche da pascolo ed è allo stato attuale inutilizzata;

- che pur essendo inutilizzata il Comune ne sostiene a tutt'oggi, come per il resto del centro di equitazione, le spese di gestione e manutenzione, anche per garantirne lo stato di conservazione e di sicurezza e che il suo utilizzo può ritenersi una misura di valorizzazione del bene con la creazione di un nuovo servizio in presenza e in loco a vantaggio della popolazione residente, dei turisti e del territorio in generale;

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 30.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di affidare, in via sperimentale, l'utilizzo dell'area di cui sopra e meglio rappresentata nell'allegato B alla predetta delibera giunta;

- che conseguentemente è stato pubblicato apposito avviso pubblico di manifestazione d'interesse, prot. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per conoscere potenziali usufruttori interessati a tale scopo, il cui schema è stato approvato con determina U.T. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che con determina U.T. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato concesso detto utilizzo;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante del presente atto, le parti, come sopra specificato, convengono e stipulano:

**- Art.1 -**

Il protocollo d'intesa ha per oggetto l'utilizzo, in via sperimentale, dell'area di proprietà comunale adibita a pascolo di animali, identificati come del tipo: \_\_\_\_\_, nel rispetto dell'adeguamento all'ambiente in cui si trovano, alla superficie ed all'area per come attualmente si trova e prevede l'espletamento di tutte le attività connesse all'accudimento degli animali, alla loro eventuale sterilizzazione ed a tutti gli interventi sanitari, da attuarsi secondo la seguente procedura:

- il Comune mette a disposizione del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, come sopra rappresentato/a e, ove necessario, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente, l'area scoperta di cui alla particella nr. 44 del foglio nr. 21 del catasto terreni del Comune di Sant'Angelo del Pesco, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, nonché della casetta in legno ivi collocata, finalizzata al ricovero temporaneo degli animali di proprietà dello stesso utilizzatore (max nr. 7 e minimo nr. 5 capi, comunque fino a copertura della superficie minima prevista per legge per ogni capo di bestiame);

- la predetta area, come da pianta planimetrica (allegato B della predetta delibera G.C. nr. 40/2024) allegata al presente atto è costituita da un'area libera parzialmente recintata in modo precario con paletti ed ingresso indipendente dalla pubblica strada, all'interno della quale è stata realizzata una casetta in legno come sopra specificata la cui consistenza è riportata nell'allegato A al presente atto;

- l'Attività intrapresa deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, conservandone documentazione probatoria da esibirsi a richiesta delle competenti autorità di vigilanza ed alle seguenti condizioni:

1. Durata dell'utilizzo 2 anni, in via sperimentale;
2. Destinazione dell'area e del locale casetta in legno ivi esistente: parte scoperta per la libera sosta degli animali e pascolo per un numero massimo di 7 capi di qualsiasi età e minimo 5; parte coperta costituita dalla casetta in legno per il ricovero temporaneo degli animali max 7 e minimo 5 di qualsiasi età delle dimensioni adeguate per i mq. di cui è composta l'attuale casetta; è fatto salvo quanto previsto per legge in merito al numero massimo di capi di animali assentiti per la superficie dell'area data in utilizzo (circa mq. 3.000) e allo stesso modo per la superficie della casetta in legno adibita a ricovero temporaneo degli animali (circa mq. 35);
3. Utilizzo dell'area e del locale casetta in legno nello stato di fatto in cui si trovano, con lavori di manutenzione ordinaria e, in parte, straordinaria a carico dell'utilizzatore per essere considerata utilizzabile al di là della specifica destinazione;
4. A carico dell'utilizzatore: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della casetta in legno; 2) Polizza assicurativa RCT per la conduzione dell'immobile oltre alle Polizze necessarie per Legge per espletamento attività; 3) Eventuali opere di manutenzione straordinaria (previa autorizzazione del Comune), sulla casetta e sugli impianti per renderli specificatamente utilizzabili per lo scopo; 4) corresponsione di un canone annuo a forfait di € 500,00 per spese di gestione/utenze, da corrispondere per la prima annualità all'atto della firma del protocollo d'intesa mentre per l'annualità successiva entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento; 5) Tassa rifiuti (TARI) ove prevista; 6) Canone per utenza idrica ove prevista; 7) eventuali migliorie da apportare all'area e/o realizzazioni di opere, anche derivanti da adempimenti normativi (previa autorizzazione del Comune), che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune al termine dell'utilizzo senza che l'utilizzatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo a qualsiasi titolo; 8) eventuali migliorie e/o ampliamenti della casetta per esigenze dell'utilizzatore e/o per adeguamenti alle vigenti normative (previa autorizzazione del Comune nei modi di legge se e in quanto compatibile con gli strumenti urbanistici e norme vigenti) che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune al termine dell'utilizzo senza che l'utilizzatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo a qualsiasi titolo; 9) Utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua); 10) acquisto di derrate alimentari, somministrazione degli alimenti, pulizia quotidiana dell'area e della casetta mediante disinfestazione e derattizzazione, assistenza medica e

chirurgica degli animali ospitati, nonché, ove necessario, la sterilizzazione degli animali, con veterinari/personale adeguato; 11) rispetto di quanto previsto nel protocollo d'intesa che si andrà a sottoscrivere; 12) autorizzazioni, nulla osta, iscrizioni e quant'altro previsto per legge ai fini dello svolgimento dell'attività intrapresa;

#### - Art.2 -

L'utilizzatore dell'area, durante l'attività, si impegna ad accogliere gli animali di sua proprietà assicurando loro le buone condizioni di vita, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il Comune e/o le autorità competenti in ogni momento possono eseguire controlli tesi alla verifica delle condizioni di trattamento degli animali ricoverati e di quant'altro previsto nel presente protocollo d'intesa.

L'assistenza sanitaria degli animali ricoverati compete all'utilizzatore.

All'utilizzatore competono, altresì:

- a) custodia degli animali\_e quindi controllo e registrazione degli stessi;
- b) pulizia quotidiana dell'area e della casetta per ricovero\_(disinfestazioni e derattizzazioni e prodotti impiegati per realizzarle devono essere a norma di legge; le operazioni di disinfestazione e derattizzazione saranno eseguite dall'utilizzatore nel rispetto del benessere animale privilegiando i mesi primaverili ed estivi e la frequenza dei trattamenti sarà dipendente dall'attività residua del prodotto impiegato);
- c) alimentazione degli animali, rispettando le necessità fisiologiche dell'animale; (qualità e quantità del cibo);
- d) l'area deve essere opportunamente recintata in modo adeguato e per la realizzazione della recinzione, da effettuarsi a cura e spese dell'utilizzatore, deve essere osservata la distanza minima di metri 5 dalla pubblica strada e/o dalle aree pubbliche e/o dagli spazi pubblici esistenti o destinati a pubblico servizio (quale a titolo semplificativo e non esaustivo: aree parcheggio, strade secondarie e primarie, fabbricati esistenti, aree attrezzate);
- e) l'area e la casetta devono essere attrezzati con acqua di bevanda pulita e sempre disponibile, ed adeguata all'utilizzo autorizzato;
- f) la pulizia delle aree di stabulazione degli animali deve essere assicurata con una frequenza tale da rendere tali spazi igienicamente accettabili e i relativi rifiuti depositati e smaltiti secondo previsioni di legge, con oneri a totale carico dell'utilizzatore;
- g) trasferimento, ove necessario, degli animali;
- h) registrazione, ove previsto e nei modi di legge, dell'attività e degli animali, ingressi, uscite, morti, nascite;
- i) il numero degli animali massimi consentiti è pari a 7 con un minimo di nr. 5 capi, tenuto conto della superficie degli immobili oggetto di utilizzo, eventuale introduzione di ulteriori animali sono subordinate alla verifica ed autorizzazione, secondo le vigenti norme, solo nel caso le condizioni ambientali, di superficie e spazi lo consentano;
- l) il controllo e limitazione dell'accesso di estranei. L'utilizzatore è responsabile di tutto quanto possa accadere all'interno dell'area oggetto di utilizzo. Anche per quanto riguarda l'ingresso di volontari, prestatori di opera, usufruttori a vario titolo è subordinato a copertura assicurativa con oneri a carico dell'utilizzatore stesso.

L'utilizzatore che prenderà in affidamento l'area oggetto del presente avviso si impegna a:

- a) a progettare, acquisire i necessari pareri da parte dell'ASL competente, e a realizzare le strutture ed impianti necessari a garantire il funzionamento dell'area stessa nel rispetto di tutte le normative in materia e nel rigoroso rispetto delle garanzie igienico sanitarie e del benessere animale;
- b) ad accollarsi la realizzazione di tutte le strutture necessarie per il ricovero temporaneo (servizi, punti acqua, utenze, etc.);
- c) ad accollarsi tutte le spese di gestione dell'area e della casetta in legno per ricovero temporaneo degli animali e ad assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione stessa e per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte di animali custoditi, attivando idonee polizze assicurative le cui copie dovranno essere presentate al Comune;

- d) ad utilizzare tale area per il pascolo ed il ricovero temporaneo di animali non pericolosi;
- e) a mantenere l'area nel costante rispetto di ogni garanzia igienico sanitaria, provvedendo alla pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica e costante degli spazi (compresa la raccolta e il conferimento dei rifiuti) al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- f) a ricoverare esclusivamente gli animali di proprietà nel numero max di 7 e minimo 5, in considerazione delle dimensioni dell'area;
- g) a garantire il benessere animale nel periodo di permanenza, anche garantendo l'assistenza medico veterinaria agli animali ospitati;
- h) assicurare un funzionamento dell'area adeguato ed efficiente, nonché a garantire la continuità della stessa durante tutta la durata dell'utilizzo provvedendo direttamente alla gestione del personale volontario e/o alle sue esclusive dipendenze garantendo comunque un'adeguata e sufficiente presenza numerica;
- i) sostenere tutte le spese per le eventuali utenze dell'area quali: energia elettrica; acqua, etc; provvedere alla manutenzione ordinaria dell'area curare la buona tenuta dell'area e provvedere agli oneri derivati dalle attività quali interventi di derattizzazione e per la prevenzione, smaltimento rifiuti speciali, oneri fiscali e di legge, imposte e tasse derivanti dall'attività;

L'utilizzatore è responsabile della gestione dell'area ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso e l'incolumità delle persone che vi accederanno.

L'utilizzatore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul comune o di compenso da parte dell'utilizzatore stesso.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'utilizzatore e gli utenti dell'area, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto dell'utilizzo. L'utilizzatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'utilizzatore è tenuto, inoltre, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro".

### **- Art.3 -**

A fronte dell'attività che sarà svolta dall'utilizzatore, lo stesso corrisponderà al Comune un canone annuo a forfait di € 500,00 per spese di gestione/utenze, da versarsi secondo le indicazioni fornite dal Comune stesso a seguito della firma del presente atto e nei termini sopra indicati.

### **- Art.4 -**

L'attività presso detta area potrà essere sospesa dal Comune in ogni momento per inadempienze e/o revocata qualora dovessero intervenire inadempienze ricorrenti e/o gravi violazioni da parte dell'utilizzatore agli impegni assunti e/o ad adempimenti di legge. La durata dell'utilizzo, in via sperimentale, viene fissata in due (2) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa e potrà essere rinnovata una tantum per un ugual periodo, in attesa della definizione della nuova procedura di affidamento, su richiesta dell'interessato da far pervenire prima della scadenza e previa autorizzazione del Comune, salvo che non intervengano gravi violazioni da parte dell'utilizzatore agli obblighi assunti con il presente atto.

L'utilizzo potrà essere cessato in qualunque momento, per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta da far pervenire da parte dell'utilizzatore entro trenta (30) giorni al Comune stesso ed avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della stessa al protocollo del Comune. Al termine dell'utilizzo l'area e la casetta dovranno essere riconsegnate al Comune in buono stato, ed eventuali opere aggiuntive e/o migliorative, non autorizzate, dovranno essere rimosse a cura e spese dell'utilizzatore che risponderà in toto anche per eventuali abusi ivi commessi.

**- Art. 5 -**

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, valgono le disposizioni vigenti in materia anche dal punto di vista igienico sanitario e/o che saranno emanate in seguito anche da parte di organi sovracomunali, a cui l'utilizzatore sarà tenuto a uniformarsi e conformarsi a propria cura e spese, senza rivalsa o pretesa nei confronti del Comune stesso, previa preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Qualora non sia possibile rispettare le disposizioni di legge vigenti e/o che saranno emanate in seguito, riguardo l'attività intrapresa (a titolo semplificativo e non esaustivo per inadeguatezza dell'area stessa, della sua estensione, della superficie disponibile, ecc.) e l'utilizzatore non riesca a sopperire e superare alle nuove circostanze sopravvenute per disposizioni normative, lo stesso sarà tenuto e obbligato, a semplice richiesta, a cessare l'attività stessa anche prima della scadenza dei termini sopra stabiliti, senza che lo stesso possa accampare pretese di alcun genere verso il Comune.

**- Art.6 -**

L'utilizzatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri collaboratori tutte le disposizioni di legge in vigore e del presente protocollo d'intesa.

Per ogni comunicazione al riguardo si autorizza l'uso del seguente indirizzo di posta elettronica:

per il Comune: email: info@comune.santangelodelpesco.is.it; PEC: santangelodelpesco@pec.it;

per l'utilizzatore: \_\_\_\_\_.

Ogni eventuale variazione dell'indirizzo di residenza e/o dell'indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata immediatamente alla parte interessata.

**Trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679 il Comune di Sant'Angelo del Pesco, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in forza del presente atto, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della selezione e del prosieguo dell'attività da intraprendere e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(geom. Carmine Di Giulio)

L'utilizzatore  
(\_\_\_\_\_)